



COMUNE DI CARPEGNA **(Provincia di Pesaro e Urbino)**

* * *

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2016/2018.

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016/2018, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 14 giugno 2016;

VISTO l'art. 175, comma 8, del T.U.E.L. n. 267/2000, in forza del quale l'organo consiliare deve provvedere entro il 31 luglio di ogni anno, mediante la variazione di assestamento generale, alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

VISTO inoltre l'art. 193 del medesimo T.U.E.L. n. 267/2000, come modificato dall'art. 74, comma 11, n. 35, lettera *b*), del D. Lgs. n. 118/2011, che al comma 2 prevede l'obbligo per il consiglio comunale di effettuare entro lo stesso termine la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto altresì del permanere degli equilibri generali di bilancio ovvero, in caso di accertamento negativo, di adottare contestualmente i conseguenti necessari provvedimenti;

VISTA la proposta di delibera consiliare n. 26 del 26 luglio 2016, con la quale si provvede ai suddetti due adempimenti, con la quale:

- a) per quanto concerne l'assestamento generale, si dà atto della avvenuta verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva di cassa, disponendosi altresì alcune variazioni al bilancio dell'esercizio in corso, al fine di adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità connesse alla attività dell'Ente;
- b) per quanto concerne gli equilibri di bilancio, si dà atto che:
 - non risultano debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del T.U.E.L.;
 - la gestione di competenza, sia di parte corrente che di parte capitale, presenta una situazione di equilibrio;
 - parimenti equilibrata risulta sia la gestione residui che la gestione di cassa, idonea a garantire adeguata liquidità;
 - è stata verificata la congruità dell'attuale stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, e che conseguentemente non si rende necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione;
 - risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica relativi agli obblighi del pareggio di bilancio di cui al comma 712 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
 - risultano pertanto rispettati ed assicurati tutti gli equilibri di bilancio normativamente previsti;

RILEVATO che alla sopra indicata proposta di deliberazione consiliare n. 26 risulta allegato un prospetto riportante le variazioni che si intendono apportare ai capitoli ivi indicati (allegato 1), capitoli che si configurano quali ripartizioni, disposte nel P.E.G. ai fini della gestione, delle tipologie di entrata (art. 165, comma 3, del TUEL) ovvero dei programmi di spesa (art. 165, comma 5), e che pertanto le variazioni che interessano i medesimi debbono ritenersi di competenza della giunta comunale, a norma dell'art. 175, comma 5-bis, del TUEL:

CONSIDERATO al riguardo che a norma dell'art. 162 del TUEL la competenza consiliare in materia di bilanci è riferita alle singole unità di voto nelle quali sono classificate le entrate (tipologie) ovvero le spese (missioni e programmi);

RILEVATO che la trasmissione al consiglio di dati ed informazioni eccedenti la stretta competenza consiliare, anche se opportuna ed addirittura doverosa in quanto finalizzata a fornire a tale organo ogni utile elemento di preventiva valutazione, non può però comportare deroghe alle competenze degli organi, legislativamente definite;

RITENUTO pertanto di dover invitare l'Ente ad allegare alla deliberazione che dovrà adottare il consiglio gli elementi di variazione al bilancio che risultano di competenza del consiglio stesso, in quanto solamente questi ultimi possono legittimamente essere oggetto di approvazione consiliare, riservando invece alla giunta le ulteriori variazioni di dettaglio di competenza della stessa;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità:

SI ESPRIME

parere favorevole, nei termini esposti in premessa, in ordine alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26 luglio 2016 concernente "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia equilibri di bilancio per l'esercizio 2016/2018."

Carpegna, 28 luglio 2016.

IL REVISORE DEI CONTI
(dott. Ennio Braccioni)